



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4[^] (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 41209 2017 RG

FRA

), domiciliata elettivamente in Roma via _____, nello studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;

E

_____ domiciliata elettivamente VIA TARANTO, 44 ROMA nello studio dell'Avv. FAZIO FELICE che con l'Avv. FAZIO CECILIA la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato, _____ ha convenuto in giudizio l' _____ esponendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa dal maggio 2005 al 5 novembre 2011, quale direttore presso la sala giochi (conosciuta come " _____"), svolgendo le relative mansioni, in piena autonomia (si era occupato, senza supervisione di alcuno, delle esigenze della clientela, controllo ingressi e iscrizioni, incasso quote e noleggi dei biliardi, cura del registro cassa, gestione del punto ristoro interno, rapporti coi fornitori, controllo delle slot e dei videopoker, manutenzione dei biliardi, adempimenti fiscali); di aver osservato l'orario dalle 14 alle 02,00, con un'ora di pausa per la consumazione dei pasti, per cinque gg a settimana, con giorno di riposto mercoledì e domenica, per un totale di 55 ore settimanali per sue settimane al mese e rispondendo gerarchicamente solo e direttamente alla proprietà



dell'azienda; di aver percepito una retribuzione omnicomprensiva di euro 600,00 mensili, sempre rigorosamente in contanti.

Ha lamentato di non aver mai ricevuto la tredicesima, di non aver mai goduto di ferie retribuite, né di alcun supplemento per l'orario straordinario.

A seguito di raccomandata del 6.10.2017, con la quale aveva contestato alla parte datoriale le differenze e la regolarizzazione del rapporto, il rapporto di lavoro era stato interrotto in data 5.11.2017, con un inesistente ed illegittimo licenziamento verbale, e con impedimenti all'accesso nei locali; aveva quindi sollecitato l'intervento degli operatori della Polizia che annotavano l'accaduto (licenziamento puntualmente impugnato); non vi era alcuna contestazione sulla esistenza del rapporto e sulle mansioni dispiagate, circostanze espressamente riconosciute dallo stesso procuratore della resistente.

Ha quindi rivendicato alla stregua della retribuzione mensile di euro 2.500,00, oltre indennità di funzione pari al 20% della retribuzione tabellare, di cui al CCNL (area dirigenti ccnl dipendenti e soci lavoratori di associazioni), la somma di euro 136.001,42 come conteggiata, a fronte dell'importo di euro 42.000,00 percepito e quindi la differenza di euro 94.001,42, comprensivi di TFR.

Rilevato altresì che il licenziamento era giuridicamente inesistente e quindi inefficace, doveva essergli corrisposta anche la retribuzione mensile di euro 1.576,12 sino alla effettiva riammissione.

Ha quindi concluso nei seguenti termini: *“Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, condannare l'associazione resistente al pagamento in favore del sig.*

), della somma di €. 94.001,42 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c.

- Condannare l'associazione convenuta, previo accertamento della inesistenza e nullità del licenziamento, in quanto comminato verbalmente senza giusta causa e senza giustificato motivo, al risarcimento del danno in favore del ricorrente rappresentato da un'indennità commisurata alla retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva riammissione in servizio ”

Il tutto con rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.”



L'Associazione convenuta si è costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità /nullità del ricorso e comunque, nel merito, il rigetto delle domande.

Alla odierna udienza, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il processo è stato quindi deciso, a seguito di concessione di termine per lo scambio di note.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Osserva il Giudice in via preliminare che occorre dare atto delle carenze che caratterizzano l'atto introduttivo del presente giudizio e che, per come rilevato anche dalla convenuta, non possono che condizionarne l'esito, pur conducendo non alla declaratoria di nullità, ma al rigetto nel merito.

Le norme contenute nella disposizione di cui all'art. 414 C.p.c., invero, impongono al giudicante una pronuncia di nullità, qualora anche dall'esame complessivo dell'atto introduttivo l'oggetto della domanda non risulti determinato (occorre, in altre parole, che sia del tutto incerto il *petitum* sia sotto il profilo sostanziale che processuale, il bene richiesto ed il provvedimento giudiziale invocato). Le stesse norme esigono anche che la domanda proposta con il ricorso introduttivo oltre ad essere determinata debba essere anche supportata dalla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda (oltre alla indicazione degli elementi di prova e dei documenti a suffragio) cosicché è possibile distinguere il caso in cui non vi sia la possibilità per il giudice e per la controparte di comprendere *causa petendi* e *petitum* da quello in cui si verifica una diversa carenza afferente agli elementi costitutivi del diritto che, anche ex art. 2697 C.c., debbono essere posti a fondamento della stessa.

In applicazione di tali consolidati principi e scendendo all'esame della odierna fattispecie, allora, non resta alternativa al rigetto delle domande, atteso il tenore del ricorso.

Il rivendica, infatti, la corresponsione di rilevanti differenze di retribuzione e competenze aggiuntive spettanti per legge e per contratto, in ragione della natura subordinata del rapporto, nonché la retribuzione per le mensilità dal licenziamento (asseritamente intimato), senza peraltro avanzare domanda di reintegra, omettendo di allegare e quindi offrire prova degli elementi caratterizzanti, appunto, l'elemento dirimente della subordinazione.

Pur volendo prescindere dalle contestazioni delle seppur insufficienti circostanze allegate dal l'atto introduttivo appare quindi del tutto insufficiente ai fini anelati, né esistono riscontri documentali atti a rendere superflua la deduzione delle concrete caratteristiche del rapporto



inter partes, atteso che il riferimento ai docc. n. 7 e 8 effettuato, sempre nell'atto introduttivo, non assume affatto valore risolutivo¹.

Nella cornice ricostruita dalla parte convenuta, peraltro, l'onere incombente sulla parte che ha agito per rivendicare il proprio diritto, quanto ai fatti costitutivi che ne costituiscono il fondamento, ex art. 2697 C.c., appare viepiù stringente laddove rilevi un rapporto familiare (la convenuta deduce che il ricorrente si era separato, a partire dal 2010, dalla coniuge, socia costituente della associazione, con la quale aveva contratto matrimonio nel 1990 e che viveva un regime a conduzione familiare) ma anche di associazione, ed in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato *full time*, intercorso con altra parte datoriale a tutto il 2012 (per come confermato dal ricorrente).

Del resto, il ricorrente assume, sempre in ricorso, di aver lavorato quale "direttore" della sala giochi, "in piena autonomia", senza supervisione di alcuno e, seppure si rinviene un riferimento alla sottoposizione gerarchica nei confronti della "proprietà dell'azienda", non viene effettuata nessun'altra specificazione o contestualizzazione; non sono state dedotte le modalità della prestazione in concreto resa, i soggetti al quale era sottoposto, con quali modalità i poteri datoriali supposti fossero stati esercitati mentre la mera osservanza di un orario non significa necessariamente avere l'obbligo di osservarlo.

Gli orari dedotti per il lavoro presso la società (dalle 14 alle 02,00, con un'ora di pausa per la consumazione dei pasti, per cinque gg a settimana, con giorno di riposto mercoledì e domenica, per due settimane al mese) appaiono, come accennato, anche difficilmente conciliabili con quelli del rapporto di lavoro subordinato che intercorreva con la società, per come dallo stesso ricorrente riferito in giudizio ("*... è vero che ho lavorato presso la società io avevo un orario di sette ore giornaliere per 5 gg a settimana, facevo turni nell'arco delle 24H (dalle 24 alle 7, dalle 7 alle 14) dal 1989 al 2012, poi ho fatto due anni di cassa integrazione e poi mi hanno mandato in pensione...*" v. verb. prima udienza).

Sempre in sede di interrogatorio libero, il ricorrente ha anche affermato di essere separato dal 2002 dalla moglie (non aveva menzionato i rapporti con la stessa in ricorso proprio per questo) e di essere stato assunto dalla società (cognata, anche questa circostanza omessa in ricorso); ha di poi aggiunto che avevano: "*...concordato che io avrei dovuto acquistare un bar insieme al coniuge*" (della società ndr) "*... ma poi, ed invece ci sono stati problemi e mi hanno offerto di entrare in società, in questa sala, ma di lavorare con loro per poi*

¹ V. estratto memoria ex art. 183 Cpc in altro giudizio, in cui la difesa afferma che <<il ricorrente insinua che le ex moglie trarrebbe proventi dalla gestione della "famosa sala biliardi...": niente di più inveritiero stante che trattasi di associazione senza scopo di lucro..... alla cui gestione, peraltro, sovrintende lo stesso ricorrente...>> (all. 7 ric.) nonché la lettera AR contenente la radicale contestazione del rapporto di lavoro (all. 8 ric)



acquistare la sala ovvero il bar. Poi è successo che ho dovuto fare diverse cause sia a ... sia alla ..., per farmi restituire i soldi che aveva dato alla ... per acquistare il bar ancora pendenti... .. Io a novembre mi sono recato sul posto per prendere le chiavi della sala e la documentazione che serviva per gestirla durante il periodo in cui ero io ad occuparmene; mi spiego per problemi di tempo noi ci dividevamo le settimane... .. il rapporto è finito, dicevo in quanto mi hanno detto che avevano fatto una riunione e che non potevo più lavorare lì, e che non mi avrebbero più dato le chiavi...” (v. verb. prima udienza).

Nessuna possibilità alternativa al rigetto del ricorso, in definitiva, può essere percorsa nella fattispecie attesa la evidente carenza di allegazione in ordine al requisito essenziale della subordinazione, requisito supposto ad ogni domanda.

Le spese processuali seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo in calce.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, in data 29.11.2018 Il Giudice

